

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE QUADRO CON
ENTI TERZI PUBBLICI E PRIVATI

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. nato a il, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del

(Se trattasi di una Convenzione sottoscritta dal Responsabile di una struttura universitaria dotata di autonomia negoziale si dovranno indicare la denominazione e la sede della struttura, il codice fiscale e la partita IVA, la persona fisica incaricata della sottoscrizione precisandone i dati anagrafici e la carica ricoperta e la delibera di autorizzazione alla firma dell'Organo collegiale competente).

E

....., con sede legale in, Via, pec: partita iva, rappresentata dal, nato a il

(Si dovranno indicare tutti i dati rilevanti per l'identificazione dell'altro ente, quali la sua denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale e la partita IVA, la sede, eventualmente gli estremi della registrazione nei registri o elenchi delle imprese o delle persone giuridiche. Nel caso di persona giuridica si dovrà indicare la

persona fisica incaricata della sottoscrizione, precisandone la carica e/o funzione ed eventualmente la fonte del potere rappresentativo o di stipula).

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

a) _____;

b) _____;

c) _____;

d) _____;

e) _____;

(Nelle premesse potranno essere indicati i presupposti di diritto e di fatto, le considerazioni, le valutazioni e le motivazioni che hanno portato alla decisione di stipulare la convenzione, la normativa rilevante in materia sia per l'Ateneo che per l'altro ente, l'eventuale successione di atti presupposti, delibere e/o autorizzazioni).

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

(Si raccomanda di dare un titolo a ogni articolo, di numerarne i paragrafi ("commi") e di redigerli in modo che ciascuno sia costituito da un solo periodo).

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse (e gli eventuali allegati) alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

(Se gli allegati sono inseriti dopo le firme delle Parti si raccomanda di citarli nel testo).

Art. – Oggetto

(In questo articolo dovrà essere spiegato in maniera chiara e completa l'oggetto e le finalità della convenzione. Oltre ad un contenuto descrittivo, sarà necessaria la precisa individuazione delle attività, dei tempi e delle modalità di esecuzione.

Occorre poi considerare che la convenzione quadro, per sua natura, è destinata ad essere eseguita tramite successivi accordi attuativi. Pertanto, gli aspetti di dettaglio saranno definiti necessariamente in detti accordi attuativi).

Art. - Comitato di Coordinamento

(A seconda della complessità di alcuni aspetti dell'attività o della materia oggetto della convenzione si può prevedere un Comitato di coordinamento – possibilmente paritetico - composto da alcuni componenti designati dalle Parti).

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art., le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da n. ... componenti designati dall'Università, e da n. componenti designati da al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Oppure

(Nel caso non si ritenga necessaria la costituzione di un Comitato è opportuno indicare i referenti di ciascuna Parte).

Art. - Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art., le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Art. - Obblighi delle Parti

(Eventualmente si può dedicare un apposito articolo per precisare eventuali attrezzature messe a disposizione e obblighi di ciascuna Parte).

Art. - Accordi attuativi

(In riferimento a quanto accennato nell'articolo sull'oggetto, occorre prevedere il rinvio generico agli Accordi attuativi per la disciplina degli aspetti di dettaglio).

1. La collaborazione tra Università e *(indicare denominazione dell'altro Ente)*, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

Art. – Oneri economici

(Generalmente le convenzioni quadro non prevedono oneri a carico delle Parti).

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, pre-

via verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. - Durata ed eventuale rinnovo

(Il termine di decorrenza della Convenzione di norma coincide con la data di sottoscrizione che, se non avviene contestualmente, è la data di apposizione dell'ultima firma.

Secondo i principi generali dell'attività amministrativa enunciati nell'art. 1 della Legge 241/90 ed in particolare secondo il criterio di trasparenza amministrativa non è consentito il rinnovo tacito delle convenzioni.

Occorre anche prevedere le conseguenze della scadenza della Convenzione sulle attività in corso al momento della scadenza e sui singoli Accordi attuativi sottoscritti.

E' opportuno prevedere alla scadenza della Convenzione una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti e, in caso di rinnovo, un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dai possibili accordi attuativi).

1. La presente Convenzione ha durata a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even-

tuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. - Risoluzione

(E' possibile predeterminare alcune ipotesi o comportamenti che giustifichino la risoluzione anticipata della Convenzione che presuppone il comportamento di una delle Parti qualificabile in termini di inadempimento e quindi l'iniziativa della Parte non inadempiente di risolvere la Convenzione, disciplinando anche gli effetti sugli Accordi attuativi stipulati al fine di salvaguardare e portare a conclusione i progetti già avviati alla data di risoluzione della Convenzione.

In mancanza di specifiche previsioni opereranno le norme previste dal codice civile in materia).

Art. - Recesso o scioglimento

(E' opportuno prevedere il diritto delle Parti di recedere "liberamente" dalla Convenzione oppure di scioglierla consensualmente, quindi le relative modalità di recesso o scioglimento, disciplinando anche gli effetti sugli Accordi attuativi stipulati al fine di salvaguardare e portare a conclusione i progetti già avviati alla data di estinzione della Convenzione).

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano

fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. - Diritti di proprietà intellettuale

(In considerazione dell'oggetto della Convenzione e della tipologia di attività svolta - specie nell'ambito della ricerca - occorre disciplinare gli aspetti connessi ai risultati ottenuti a seguito della stessa che possono essere ulteriormente specificati negli Accordi attuativi).

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di *(indicare denominazione dell'altro Ente)* coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la

proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. - Sicurezza

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. - Coperture assicurative

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e

i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di(indicare denominazione dell'altro Ente) sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2.(indicare denominazione dell'altro Ente) garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. - Trattamento dei dati personali

1. I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione oppure in mancanza in uno specifico atto.

2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione

della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione Quadro è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

3. Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

4. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.

Art....- Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. - Controversie

(Per eventuali controversie che dovessero insorgere con riferimento alla validità, interpretazione ed esecuzione della Convenzione si può prevedere che la competenza spetti ad uno specifico Foro, che per ragioni di economicità solitamente è il Foro di

Genova. E' fortemente sconsigliata la devoluzione della competenza ad arbitri sempre per ragioni di economicità).

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova. *(Se la Convenzione è stipulata con Enti privati).*

(Se la Convenzione è stipulata con altra/e p.a. si tratterà di una fattispecie di giurisdizione esclusiva del GA.; pertanto occorrerà stralciare questo articolo, trovando applicazione in tema di competenza territoriale la disciplina dettata dal Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).

Art. - Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. pagine e *(se si procede con firma autografa)* viene redatto in n. esemplari. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a *(indicare denominazione dell'altro Ente)* il rimborso della quota di spettanza.

(se l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università)

oppure

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura di *(indicare denominazione dell'Ente)* giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di n..... *(se assolta in modo virtuale, altrimenti: L'imposta di bollo è assolta a cura di)*.

..... *(indicare denominazione dell'Ente)* con nota scritta chiederà a *(indicare denominazione dell'altro Ente)* il rimborso della quota di spettanza.

oppure

(se accordo stipulato con scambio di corrispondenza, l'imposta di bollo sarà dovuta solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 24 dell'allegato A – Tariffa, Parte II e dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972.

Pertanto non andranno inseriti i commi 2 e 3 dell'articolo sulla registrazione e il testo dell'accordo dovrà essere riprodotto in una nota di proposta di stipula sottoscritta dal solo proponente, a cui dovrà seguire una nota di accettazione sottoscritta dal solo accettante, contenente il medesimo testo):

Accordo concluso con scambio di corrispondenza. Proposta *(indicare denominazione dell'Ente proponente)* il, accettazione *(indicare denominazione dell'altro Ente)* il

oppure

(negli altri casi di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo previsti dalla vigente normativa, ad esempio per le Onlus):

Esente da bollo ai sensi.....(*indicare la normativa che prevede l'esenzione*)

(se accordo stipulato tra enti pubblici e privati e quindi con firma autografa):

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, data

Università degli Studi di Genova

Il Rettore (*oppure il Responsabile della struttura*)

Prof.

_____ (*riga per la firma autografa*)

(Indicare denominazione dell'altro Ente)

..... (*Indicare la persona incaricata alla sottoscrizione*)

_____ (*riga per la firma autografa*)

(Se accordo stipulato tra Enti pubblici e quindi con firma digitale):

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

Università degli Studi di Genova

Il Rettore (*oppure il Responsabile della struttura*)

Prof. (*Indicare la persona incaricata alla sottoscrizione digitale*)

(Indicare denominazione dell'altro Ente)

..... (*Indicare la persona incaricata alla sottoscrizione digitale*)